

CONTROLLI

1. La struttura provinciale competente, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati, effettua idonei controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle aziende che, nel corso della campagna precedente, hanno presentato comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.
2. Il controllo si estrinseca nell'accertamento della presenza o meno dei vigneti, effettuato anche mediante telerilevamento, e della rispondenza degli stessi allo schedario viticolo.

SANZIONI

1. La realizzazione di superfici vitate in assenza di autorizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 1308/13 e delle sanzioni di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 560/2015.
2. Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1308/13, a decorrere dal 1 gennaio 2016 i conduttori di superfici vitate privi di autorizzazione devono provvedere all'estirpo, a loro spese, delle superfici medesime.
3. Se il conduttore non effettua l'estirpazione, la struttura provinciale competente assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo dell'estirpazione è posto a carico del conduttore, che comunque è tenuto anche al pagamento della sanzione. Il costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati effettuato a cura della Provincia viene quantificato in euro 7.000,00 ad ettaro.
4. Ai conduttori che hanno realizzato vigneti privi di autorizzazioni si applicano le sanzioni di cui al successivo punto 5.
5. Nelle more dell'adozione di specifici atti a livello nazionale, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5 del Reg. (UE) 560/2015 di seguito quantificate :
 - 6.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;
 - 12.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;
 - 20.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.
6. Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1308/13 le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.